

NELLA SCUOLA PUBBLICA I DOCENTI NON HANNO L'OBBLIGO DI MARCARE LA PRESENZA CON IL CARTELLINO MAGNETICO – Sono sufficienti il registro di classe e il giornale del professore

(Cassazione Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).

Il Preside dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri Enrico Fermi di Isernia ha ordinato ai docenti di marcare l'orario di entrata e di uscita con il cartellino magnetico. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Matteis) ha affermato che per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale; la giurisprudenza amministrativa è univoca nell'affermare l'esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione. Nel settore scolastico – ha precisato la Corte – l'art. 396 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico sulla scuola) affida al preside compiti di promozione e coordinamento, nell'ambito delle norme dello stesso t.u. e del contratto collettivo; quest'ultimo prevede (ad es. art. 6 ccnl 24.7.2003) come materia di informazione preventiva i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA; l'art. 89 del medesimo contratto prevede l'obbligo per il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente.